

STATUTO

dell'Associazione Culturale denominata

ORGANIZZAZIONE RICERCHE E STUDI DI ASTRONOMIA

(O.R.S.A.)

Articolo 1) Denominazione e sede

È costituita a **Palermo**, fra gli appassionati di Scienze Astronomiche, una Associazione non a scopo di lucro, funzionalmente autonoma, apartitica, aconfessionale, denominata “Organizzazione Ricerche e Studi di Astronomia” (O.R.S.A.), con sede temporanea presso il proprio legale rappresentante.

Articolo 2) Finalità dell'Associazione

L'O.R.S.A. promuove sul territorio di Palermo la divulgazione scientifica – principalmente astronomica – organizzando corsi, conferenze e serate osservative, destinate sia al pubblico che ai soci. A tal fine si avvale anche del collegamento e della collaborazione di enti pubblici e privati e di altre associazioni culturali.

Articolo 3) Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie per lo svolgimento delle attività dell'ORSA derivano da:

- a) quote associative;
- b) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- c) introiti derivanti da iniziative sociali;
- d) entrate da attività commerciali e produttive marginali;
- e) contributi e donazioni da privati

Articolo 4) Soci

L'O.R.S.A. si compone di Soci Ordinari, Soci Junior e Soci Onorari. Possono essere Soci Ordinari singoli individui, Associazioni, Enti pubblici e privati che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Possono essere Soci Junior, giovani al di sotto dei 18 anni. Non hanno diritto di voto nelle assemblee e pagano una quota annuale ridotta. Possono essere Soci Onorari personalità riconosciute nei settori dell'Astronomia e dell'Astrofisica o personalità che hanno dato un contributo determinante alla vita dell'Associazione; sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente e possono partecipare a tutte le riunioni, ma senza diritto di voto e sono esonerati dal pagamento della quota sociale annuale. Per la validità delle Assemblee, non occorre che essi siano invitati in maniera ufficiale. Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Articolo 5) Modalità di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione a Socio Ordinario o Socio Junior, l'interessato dovrà presentare al Consiglio Direttivo l'apposita scheda di iscrizione; qualora la richiesta provenga da un'Associazione o da un Ente, la scheda dovrà essere sottoscritta dal suo legale rappresentante. L'iscrizione viene approvata dal CD con la formula “salvo ratifica dell'Assemblea dei Soci” e il richiedente diventa effettivamente Socio al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, ai Proviviri.

Articolo 6) Quota associativa

I Soci Ordinari e Junior sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo, diverso per le due categorie, è stabilito dall'Assemblea Ordinaria, dietro proposta del Consiglio Direttivo. I soci studenti e non occupati hanno diritto ad uno sconto che sarà deciso dal Consiglio Direttivo. Le quote annuali dovranno essere pagate dai Soci e versate al Consiglio Direttivo nella persona del Tesoriere in carica entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento. I Soci Onorari godono dell'esenzione della quota associativa.

Articolo 7) Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci regolarmente approvati dall'Assemblea sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Essi godono dei diritti e dei privilegi riconosciuti dall'Assemblea dei Soci, come quello, ad esempio, di prendere parte agli studi ed alle ricerche dell'Associazione e di partecipare a tutte le Assemblee e le manifestazioni ufficiali. I Soci Ordinari in regola con il versamento delle quote annuali hanno il diritto a farsi rappresentare alle Assemblee con diritto di voto, anche per mezzo di propri delegati. Ogni Socio dell'ORSA ha diritto ad un solo voto. Le Associazioni e gli

Enti associati hanno la facoltà di farsi rappresentare da una delegazione ufficiale, composta da una o più persone, allo scopo di sottoporre proposte e discutere problemi di interesse generale. I compiti affidati ai Soci non sono remunerativi ma danno diritto al rimborso delle spese eventualmente fatte nell'adempimento dei compiti stessi. Ogni Socio ha l'obbligo di collaborare a contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione svolgendo i compiti che gli sono affidati in funzione delle proprie capacità e competenze; ha altresì il dovere di presenziare alle Assemblee portando in modo costruttivo la propria opera ed esperienza. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire richiamando e successivamente diffidando il Socio. Se il richiamo e la successiva diffida non conseguissero alcun risultato, il Socio diffidato potrà essere espulso in sede di Assemblea. I soci espulsi possono comunque ricorrere entro trenta giorni per iscritto ai Proviviri contro il provvedimento.

Articolo 8) Decadenza da Socio

La qualifica di Socio si perde o per dimissioni volontarie – che debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo – o per espulsione, quando il Socio, resosi responsabile di gravi manchevolezze, viene dichiarato decaduto su delibera dell'Assemblea. Il Socio Ordinario può perdere la qualifica anche per morosità quando, rimasto insolvente entro il termine fissato precedente art. 6, viene dichiarato decaduto dall'Assemblea senza ulteriore avviso. Il Socio Junior perde la qualifica al compimento del 18° anno di età e può diventare Socio Ordinario seguendo la procedura relativa. Il Socio che, essendo decaduto, non fa più parte dell'Associazione, perde la carica alla quale è stato eventualmente eletto nonché il diritto a proseguire nei compiti che gli erano stati affidati. La decadenza non dà diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate ma non dispensa dal pagamento dei debiti contratti in precedenza con l'Associazione.

Articolo 9) Ordinamento

L'Associazione è retta da Organi Collegiali e Organi Individuali:

Sono Organi Collegiali:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- d) I Proviviri

Sono Organi Individuali:

- a) Il Presidente dell'Associazione
- b) Il Vice Presidente
- c) Il Segretario
- d) Il Tesoriere
- e) Il Direttore dell'Osservatorio

Articolo 10) Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed ha ogni potere deliberativo. Si riunisce su convocazione del Presidente due volte l'anno in via ordinaria e, se necessario anche in via straordinaria per la discussione di problemi urgenti, su richiesta di almeno un quinto dei Soci. La prima Assemblea Ordinaria dove viene approvato il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il rendiconto preventivo dell'anno in corso deve riunirsi entro il 30 Aprile. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria deve essere spedito per email almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e reiterato, una settimana dopo per via telefonica, ai Soci che non avessero risposto alla email. Nel caso di riunioni in via straordinaria, il termine di convocazione di quindici giorni può essere ridotto fino a cinque e la convocazione inviata solo per email. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima convocazione, nonché la data e l'ora della seconda convocazione (a non più di ventiquattr'ore di distanza dalla prima).

I Soci Ordinari possono farsi rappresentare per delega da un altro Socio Ordinario. Non sono ammesse più di due deleghe per latore il quale cumula il proprio voto con quello dei Soci deleganti, i quali, per rendere valide le loro deleghe, le dovranno preventivamente annunciare al Presidente tramite messaggio scritto. Il Presidente, in ogni caso, non può essere latore di deleghe. In prima convocazione, le riunioni sono valide con la presenza di metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; nel caso di insufficiente numero dei presenti, si procederà in seconda convocazione; in quest'ultimo caso, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione e i risultati della discussione sono verbalizzati dal Segretario al quale spetta il compito di accertare la validità della seduta, dirigerne i lavori e regolamentarne gli

interventi e i dibattiti per precedenza e durata. In assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età. In caso di votazioni mediante schede, il Presidente dovrà provvedere alla nomina degli scrutatori.

Articolo 11) Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci determina gli interessi morali e materiali da sostenere e tutelare per l'Associazione e fissa le direttive generali che i vari Organi devono seguire per il conseguimento delle finalità sociali. A questo scopo, essa può nominare specifiche Commissioni per la discussione di speciali problemi i cui risultati saranno poi deliberati da una successiva Assemblea, Ordinaria o Straordinaria. Sul piano operativo, l'Assemblea Ordinaria elegge il Presidente, il Segretario dell'Associazione, il Direttore dell'Osservatorio, i Proviviri, i Revisori dei Conti e gli altri componenti del Consiglio Direttivo dopo averne stabilito il numero complessivo. L'Assemblea, inoltre:

ratifica la nomina di Soci Onorari proposti dal Consiglio Direttivo, l'ammissione di nuovi Soci Ordinari e Junior ai sensi dell'art. 4 e l'eventuale espulsione di Soci diffidati ai sensi dell'art. 7;

stabilisce l'entità delle diverse quote di associazione ai sensi dell'art. 6;

approva la relazione annuale del Presidente dell'Associazione;

vota il rendiconto preventivo e consuntivo della gestione presentato dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo;

delibera su eventuali modifiche dello Statuto e degli eventuali Regolamenti ai sensi dei successivi articoli 22 e 23;

Le decisioni e le deliberazioni prese dall'Assemblea sono vincolanti sia per gli Organi che per i Soci.

Articolo 12) Modalità di votazione in Assemblea

Per ogni delibera da adottare, come anche nel caso di elezioni, l'Assemblea decide all'inizio la modalità di votazione: se palese per alzata di mano o se con voto segreto mediante schede. In ambedue i casi, le delibere sono prese a maggioranza semplice dei Soci presenti e aventi diritto al voto (50% + 1 dei presenti, approssimato per difetto). Se, in caso di elezioni, nessun nominativo raggiunge la maggioranza semplice, si provvederà subito dopo al ballottaggio tra i due nominativi più votati; se il ballottaggio avviene mediante schede (voto segreto), non saranno conteggiate le schede bianche, le nulle, e quelle che presentano nominativi diversi dai due in ballottaggio. Verrà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità, sarà eletto il Socio che risulta iscritto all'Associazione da più tempo. Le cariche deliberate dall'Assemblea non sono remunerative in alcun modo.

Articolo 13) Congresso dei Soci

I Soci che durante l'anno sociale avranno completato il programma di lavoro ad essi affidato dal Consiglio Direttivo, potranno tenere la loro relazione conclusiva durante un Congresso dei Soci appositamente convocato. Nel programma del Congresso possono essere eventualmente accettate, su proposta del Consiglio Direttivo, relazioni o comunicazioni presentate da personalità esterne all'ORSA. Il Congresso dei Soci può essere tenuto nello stesso luogo e nella stessa data in cui si tiene l'Assemblea dei Soci; in tal caso i lavori si svolgeranno in tempi diversi: nella prima parte saranno lette le relazioni e le comunicazioni inerenti il programma di lavoro svolto, con l'eventuale intervento di personalità esterne; nella seconda parte verranno discusse, solo dai Soci regolarmente iscritti, le attività amministrative ed organizzative dell'Associazione. L'organizzazione e il programma dei lavori congressuali sono definiti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in occasione della relativa convocazione.

Articolo 14) Il Consiglio Direttivo (CD)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo Collegiale che ha il compito di rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea dando il suo incoraggiamento e la sua collaborazione a tutte le manifestazioni dell'Associazione per contribuire a concretizzarne le finalità. Nell'ambito di questo compito, il CD è delegato a deliberare su vari problemi, sempre nel rispetto dello spirito e della volontà espressa dall'Assemblea oltre che nel rispetto dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, dal Segretario dell'Associazione, dal Direttore dell'Osservatorio e da almeno cinque ulteriori componenti, i quali vengono eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ogni due anni a maggioranza semplice o, se occorre, con ballottaggio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, anche su richiesta di un solo Consigliere. Il CD elegge nel suo ambito, un Vice-Presidente e un Tesoriere e può all'occorrenza conferire altri incarichi, fra i quali il Vicedirettore dell'Osservatorio, su proposta del Direttore dell'Osservatorio. Le riunioni del CD sono valide solo in presenza di almeno quattro consiglieri, incluso il Presidente.

Nelle decisioni del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente dell'Associazione è decisivo nel caso di parità.

In caso di dimissioni per qualsiasi motivo del Presidente, l'Associazione dovrà eleggere un nuovo Presidente alla prima Assemblea disponibile e nel frattempo la presidenza dell'Associazione e del CD verrà assunta dal Vice-Presidente per il disbrigo degli affari correnti. In caso di parità nelle decisioni, il Vice-Presidente con funzioni di Presidente non è decisivo. Nel caso in cui uno degli altri componenti dovesse dimettersi prima della scadenza, subentrerebbe, al suo posto, il Socio che alle elezioni precedenti fosse risultato il primo dei non eletti, con almeno 3 voti. In caso di parità, subentrerà il Socio che risulta iscritto all'Associazione da più tempo. In assenza di soci votati, sarà una successiva elezione a riempire il posto vacante.

Il Vice-Direttore dell'Osservatorio supplisce il Direttore in tutti i casi di sua assenza, incluse le dimissioni. In quest'ultimo caso, il Vice-Direttore diventa Direttore e propone al CD un Vice-Direttore.

La carica di Consigliere può essere revocata dall'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice, su mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei Soci.

Articolo 15) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è collegialmente responsabile della tenuta dei conti e della gestione del patrimonio. Esso ha compiti amministrativi, organizzativi, scientifici ed editoriali. Sono compiti amministrativi: approvare i verbali delle riunioni; proporre l'associazione di nuovi Soci Onorari, curare l'amministrazione del patrimonio sociale e autorizzare le spese, i cui mandati di pagamento verranno firmati dal Presidente dell'Associazione e dal Tesoriere, nonché proporre l'entità delle quote sociali.

Sono compiti organizzativi: coordinare le attività dei Soci; promuovere gli scambi tra i singoli membri e l'Associazione e fra questa e l'esterno; tenere informata l'Associazione sui programmi interni e su possibili manifestazioni culturali svolte o in procinto di essere svolte da organizzazioni esterne all'ORSA; diffondere i suggerimenti e le proposte di attività che gli siano pervenute da parte dei Soci, visionare e approvare le relazioni e le comunicazioni da includere nei lavori congressuali; curare eventuali pratiche di iscrizione; curare la formulazione e l'archivio della documentazione amministrativa, tecnica, scientifica e divulgativa. Sono compiti scientifici: cercare presso sorgenti qualificate suggerimenti e proposte di studio e ricerca e promuovere per la loro realizzazione la formazione di sezioni locali, gruppi di studio o commissioni, sovrintendendo alle loro attività, eventualmente per tramite di un componente del Consiglio Direttivo in qualità di coordinatore; sanzionare o avallare la validità delle attività scientifiche fatte a nome dell'Associazione.

Sono compiti editoriali: curare la pubblicazione in appositi fascicoli degli atti relativi ai Congressi, delle relazioni, degli articoli scientifici e divulgativi e di quanto riterrà utile e necessario; accettare o rifiutare a suo insindacabile giudizio, qualsiasi lavoro presentato per la pubblicazione e, in caso di accettazione, disporlo nella adatta rubrica; aggregare membri esterni al C. D. in qualità, di collaboratori alle edizioni; incaricare un membro del Consiglio Direttivo in qualità di Coordinatore della editoria.

Articolo 16) Compiti del Presidente dell'O.R.S.A.

Il Presidente rappresenta l'Associazione in qualsiasi circostanza. In caso di impedimento, la rappresentanza potrà essere assunta dal Vice-Presidente o, se necessario, da uno dei membri del Consiglio Direttivo, su mandato dello stesso Presidente; i Soci potranno trattare e definire questioni per conto dell'Associazione solo se muniti di incarico ufficiale o di delega da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente firma tutti gli atti riguardanti l'Associazione e convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dove tiene la relazione annuale sulle attività svolte.

La carica di Presidente dell'O.R.S.A. può essere revocata su mozione di sfiducia proposta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e approvata a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 17) Compiti del Segretario dell'O.R.S.A.

Compila i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e, dopo le rispettive approvazioni, li trascrive negli appositi registri; i verbali già approvati, possono essere inviati dal Segretario a chiunque dei Soci ne facesse ufficialmente richiesta. Invia ai Soci gli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, le circolari direttive ed ogni altra comunicazione riguardante l'Associazione. Nel caso di impedimento a presenziare a singole riunioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo, il Presidente nomina un segretario di seduta scelto, rispettivamente, fra tutti i Soci o solo fra i Consiglieri.

La carica di Segretario dell'O.R.S.A. potrà essere revocata su mozione di sfiducia proposta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea a maggioranza semplice.

Articolo 18) Compiti del Direttore dell'Osservatorio

Il Direttore dell'Osservatorio collabora alla pianificazione delle attività osservative ed è responsabile della cura e della manutenzione dei locali e della strumentazione dell'Osservatorio che prepara per un suo ottimale utilizzo

nelle serate pianificate. Egli, inoltre, tiene un inventario di tutta la strumentazione dell'Associazione e si occupa dell'eventuale affido degli strumenti ai singoli Soci. La carica di Direttore dell'Osservatorio può essere revocata su mozione di sfiducia presentata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo e approvata a maggioranza semplice dall'Assemblea dei Soci. In caso di necessità, il Presidente dell'ORSA può demandare ad un Socio parte dei compiti affidati al Direttore dell'Osservatorio.

Articolo 19) I Proviviri e il Collegio dei Revisori dei Conti

I Proviviri, in numero di due, e il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da tre componenti, sono eletti dall'Assemblea dei Soci in via ordinaria e durano in carica due anni. Ai Proviviri sono demandate le decisioni relative a possibili dispute fra i Soci o in seno al Consiglio Direttivo, dopo che il preventivo intervento del Presidente non sia andato a buon fine. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ha il compito di controllare e ratificare o meno l'annuale gestione economica dell'Associazione. Le norme per l'elezione dei Proviviri e dei Revisori dei Conti, o per la loro decadenza dalla carica, sono le medesime previste per le altre cariche dell'Associazione.

Articolo 20) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, acquistati con i fondi sociali o donati da terzi. Il patrimonio è inalienabile salvo la delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata di due terzi. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'ORSA devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Articolo 21) Gestione finanziaria

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno. Il bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 31 Marzo dell'anno successivo. Le spese devono essere singolarmente giustificate e devono riguardare beni, servizi ed attività di interesse comune.

Il consuntivo delle entrate e delle uscite, con l'eventuale incremento del patrimonio, sono resi annualmente dal Tesoriere ad un'apposita riunione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 22) Regolamenti

L'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto può essere disciplinata da appositi regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo, eventualmente con l'ausilio di Commissioni all'uopo delegate. I regolamenti e le loro eventuali modifiche sono approvati dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 23) Revisione dello Statuto

Le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci aventi diritto al voto e dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dall'Assemblea.

Articolo 24) Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, decisa a maggioranza assoluta dall'Assemblea, questa provvederà alla nomina di un liquidatore, determinandone i poteri e dettandone le modalità di liquidazione.

Articolo 25) Norme Generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono applicate le norme del Codice Civile vigente.

La presente versione dello Statuto è il risultato di una revisione generale, proposta dal Presidente Rosolino Buccheri e deliberata dalle Assemblee Ordinarie del 19 Ottobre 2014, del 22 Marzo 2015 e del 19 Febbraio 2017, tenutesi nella Sala Riunioni dell'Area della Ricerca del CNR di Palermo.